



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo  
Caterina Capegliota

*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: [info@pomarascibetta.it](mailto:info@pomarascibetta.it)  
[www.pomarascibetta.com](http://www.pomarascibetta.com)  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

## News per i clienti dello studio

**N. 9**

**23 Febbraio 2023**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## Lo scadenziario di Marzo 2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornire uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il **mese di marzo 2023** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

## Le scadenze di Marzo 2023

Scadenza	Soggetto obbligato	Tributo/ Contributo	Adempimento
<b>01 marzo</b>	Avvocati	Compensazione dei crediti	<p>Termine iniziale, per gli avvocati che vantano dallo Stato crediti per spese, diritti e onorari per il gratuito patrocinio prestato, per registrare le fatture, elettroniche o cartacee, nella piattaforma elettronica di certificazione, al fine di esercitare l'opzione per l'ammissione alla procedura di compensazione dei suddetti crediti.</p> <p>Tali crediti sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA;</li> <li>• al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei suddetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per avvocati (CPA);</li> <li>• alla compensazione con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali (come stabilito dall'<a href="#">art. 1</a> co. 860 della L. 197/2022).</li> </ul> <p>Per il 2023 l'opzione può essere esercitata fino al 30.4.2023.</p>
<b>01 marzo</b>	Imprese	Agevolazioni	<p>Termine, per le imprese non energivore e non gasivore, per ricevere dal proprio fornitore, su richiesta dell'impresa beneficiaria del credito d'imposta, una comunicazione che riporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;</li> <li>• l'ammontare del credito d'imposta spettante per il mese di dicembre 2022.</li> </ul> <p>La possibilità di richiedere tale comunicazione è prevista nel caso in cui l'impresa destinataria del</p>

			contributo si riforniva nel III trimestre del 2022 e nel mese di dicembre 2022 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre dell'anno 2019. Resta fermo che la domanda al fornitore è una semplice opzione che, ove non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito, ma consente tuttavia di semplificare alle imprese il calcolo del bonus
<b>01 marzo</b>	Persone fisiche	Domanda di agevolazione	<p>Termine iniziale di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta previsto per le persone fisiche che, dall'1.1.2022 al 31.12.2022, hanno sostenuto spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del DL 91/2014.</p> <p>Il credito d'imposta riconosciuto a seguito della presentazione dell'istanza (nella percentuale che verrà comunicata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili (nei modelli REDDITI 2023 o 730/2023, relativi all'anno d'imposta 2022), in diminuzione delle imposte dovute;</li> <li>• non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi a oggetto le medesime spese</li> </ul>
<b>01 marzo</b>	Enti non commerciali, Titolari di partita IVA	Domanda di agevolazione	<p>Termine iniziale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche</li> </ul>

			<p>on line, relativi al 2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.</li> </ul> <p>Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.</p> <p>La comunicazione per l'accesso al credito può essere trasmessa fino al 31.3.2023 e non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande</p>
<b>01 marzo</b>	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale è possibile presentare all'INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico per i lavoratori c.d. "precoci", per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'art. 1 co. 199 della L. 232/2016.</p> <p>Il requisito contributivo è ridotto a 41 anni per i lavoratori che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età;</li> <li>• sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata INPS;</li> <li>• possiedono almeno un contributo, presso una delle gestioni elencate, alla data del 31.12.1995.</li> </ul> <p>Tali lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• disoccupazione (causa licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) e conclusione dell'indennità da almeno 3 mesi;</li> <li>• assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, del coniuge o parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (o parente o affine di</li> </ul>

			<p>secondo grado convivente in specifiche situazioni);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;</li> <li>• lavoratore dipendente (di categorie specificatamente elencate) e svolgimento di attività gravose per specifici periodi.</li> </ul> <p>Le domande presentate dopo il suddetto termine e non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione solo se residueranno risorse finanziarie</p>
<b>01 marzo</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	<p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p> <p>I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS</p>
<b>01 marzo</b>	Enti non commerciali	Agevolazioni	<p>Termine, per i soggetti non energivori e non gasivori, per ricevere dal proprio fornitore, su richiesta dell'impresa beneficiaria del credito d'imposta, una comunicazione che riporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;</li> <li>• l'ammontare del credito d'imposta spettante per il mese di dicembre 2022.</li> </ul> <p>La possibilità di richiedere tale comunicazione è prevista nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo si riforniva nel III trimestre del 2022 e nel mese di dicembre 2022 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre dell'anno 2019. Resta fermo che la domanda al fornitore è una semplice opzione che, ove non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito, ma consente tuttavia di semplificare alle imprese il calcolo del bonus.</p> <p>Enti non commerciali - Spettanza dell'agevolazione</p> <p>Dal punto di vista soggettivo, la circ. Agenzia</p>

			<p>delle Entrate 29.11.2022 n.36, ha chiarito che possono beneficiare del credito d'imposta anche gli enti non commerciali, nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale, indipendentemente dalla loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• natura (pubblica o privata);</li> <li>• forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.).</li> </ul> <p>Con riferimento a tali soggetti, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata.</p> <p>A tal fine, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati)</p>
<p><b>02 marzo</b></p>	<p>Banche, Imprese di assicurazione e riassicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Antiriciclaggio</p>	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.</p> <p>Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.</p> <p>Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative alla prestazione di servizi di</li> </ul>

			<p>pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;</li> <li>• ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini.</li> </ul> <p>Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie;</li> <li>• gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di</li> <li>• adeguata verifica della clientela;</li> <li>• la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia;</li> <li>• le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.</li> </ul>
<b>02 marzo</b>	Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.2.2023;</li> <li>• pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima</li> </ul>

			<p>decorrenza.</p> <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti</p>
<b>03 marzo</b>	Utilizzatori del Libretto famiglia	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.</p> <p>Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piccoli lavori domestici;</li> <li>• assistenza domiciliare di bambini e anziani;</li> <li>• insegnamento supplementare.</li> </ul> <p>Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscano delle attività degli steward negli impianti sportivi, ovvero per retribuire i servizi resi dagli steward indipendentemente dalla capienza degli impianti sportivi di calcio, nei campionati di serie A, serie B e lega Pro</p>
<b>03 marzo</b>	Persone fisiche	IRPEF	<p>Termine iniziale per richiedere, accedendo al Sistema Tessera Sanitaria, la cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2022, affinché non siano comunicate all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento nei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 precompilati.</p> <p>L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comporta l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi e può essere effettuata, in relazione alle singole spese, fino al 28.2.2023</p>
<b>03 marzo</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane	<p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p> <p>I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione</p>



		e Monopoli	sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art.110 co. 6 lett. a) del TULPS
<b>04 marzo</b>	Persone fisiche	Domanda all'INAIL	<p>Termine entro il quale poter presentare la domanda per ottenere l'elargizione economica una tantum prevista a sostegno dei familiari dei lavoratori della sanità vittime del COVID-19.</p> <p>Il beneficio spetta ai superstiti del sanitario deceduto che abbia contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;</li> <li>• o, in mancanza dei primi, ai genitori naturali o adottivi.</li> </ul> <p>Il de cuius deve aver contratto la patologia nell'esercizio dell'attività lavorativa prestata nel periodo dal 31.1.2020 al 31.3.2022 e il decesso deve essere avvenuto entro il 28.12.2022, quale causa/concausa del contagio da COVID-19</p>
<b>05 marzo</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.</p> <p>Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.</p> <p>I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002</p>
<b>06 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per presentare il modello IVA 2023 qualora s'intenda effettuare la compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale per un importo superiore a 5.000,00 euro, a partire dal 16.3.2023, fermo restando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• oppure della sottoscrizione effettuata dall'organo cui è demandata la revisione legale dei conti.</li> </ul> <p>Resta possibile presentare la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), se si intende compensare il credito IVA annuale per un importo non superiore a 5.000 euro. In tal caso, ai fini della compensazione "orizzontale", è ininfluente anche la data di presentazione del modello</p>
<b>08 marzo</b>	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine per la presentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro le ore 17.00, delle richieste di contributo a fondo perduto, di importo variabile in base alla valutazione delle istanze trasmesse, per iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento europeo</p>
<b>15 marzo</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;</li> <li>• eseguite nel secondo mese precedente;</li> <li>• a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.</li> </ul> <p>Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa</p>
<b>15 marzo</b>	Persone fisiche	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per presentare l'istanza per il credito d'imposta previsto per le persone fisiche che, dall'1.1.2022 al 31.12.2022, hanno sostenuto spese documentate per lo svolgimento dell'attività fisica adattata di cui all'art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs.36/2021.</p>

			<p>Per attività fisica adattata (AFA) si intendono i programmi di esercizi fisici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti;</li> <li>• calibrati in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute";</li> <li>• al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione</li> </ul>
<b>15 marzo</b>	Società di persone	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale, per i soci titolari dell'attività, nell'ambito di società di persone che esercitano l'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO primario 47.62.10 , per presentare l'istanza per accedere al contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura massima di 2.000 euro;</li> <li>• per le spese sostenute nel 2022 per interventi di trasformazione digitale, ammodernamento tecnologico, fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, attivazione di uno o più punti vendita addizionali; realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici</li> </ul>
<b>15 marzo</b>	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale, per le persone fisiche che esercitano in forma di impresa l'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO primario 47.62.10, per presentare l'istanza per accedere al contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura massima di 2.000 euro;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>per le spese sostenute nel 2022 per interventi di trasformazione digitale, ammodernamento tecnologico, fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, attivazione di uno o più punti vendita addizionali; realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici</li> </ul>
<b>15 marzo</b>	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	<p>Termine iniziale, in relazione al secondo periodo di incentivazione, di presentazione delle domande di accesso agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.</p> <p>Sono previsti sei periodi di incentivazione, con attribuzione delle relative risorse finanziarie.</p> <p>Le domande sono finalizzate a prenotare l'importo dell'incentivo astrattamente spettante alle singole imprese, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della data e dell'ora di invio della domanda tramite P</p>
<b>15 marzo</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco, Associazioni senza scopo di lucro	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;</li> <li>nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;</li> <li>nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze</li> </ul>

			al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
<b>15 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera</p>
<b>15 marzo</b>	Enti non commerciali	IVA	<p>Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>• ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati" (regime attualmente abrogato).</li> </ul> <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</p>
<b>15 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 3 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p>
<b>15 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di febbraio 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2022</p>

<b>15 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>15 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea,</li> <li>• effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Entro il termine di emissione delle fatture devono essere trasmessi, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica</p>
<b>15 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle operazioni di acquisto di</li> </ul>

			<p>beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione</li> </ul>
<b>15 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>15 marzo</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'imponibile complessivo;</li> <li>• l'IVA distinta per aliquota</li> </ul>
<b>15 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
<b>15 marzo</b>	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per trasmettere la comunicazione delle spese sostenute nel 2022 per fruire del credito d'imposta per l'e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari.</p> <p>Il credito spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 40% dell'importo degli investimenti sostenuti;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• per un importo non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d'imposta di spettanza del beneficio;</li> <li>• per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.</li> </ul> <p>Sono agevolabili le spese relative al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori dal territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotazioni tecnologiche;</li> <li>• software;</li> <li>• progettazione e implementazione;</li> <li>• sviluppo database e sistemi di sicurezza</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Soggetti operanti nel settore finanziario	Addizionale del 10%	<p>Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock option, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero);</li> <li>• ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori).</li> </ul> <p>L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock option. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.</p>



			Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Addizionali comunali IRPEF	Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Addizionali regionali IRPEF	Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il

			contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
<b>16 marzo</b>	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.</p> <p>Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.</p> <p>Le aliquote da applicare differiscono in relazione all'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate</p>

	o assegni per attività di tutoraggio		<p>annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	IRPEF	<p>Termine entro il quale consegnare ai sostituiti le altre Certificazioni relative al 2022, per le quali non è previsto un apposito modello, attestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;</li> <li>• le ritenute operate</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	IRPEF	<p>Termine per consegnare ai sostituiti le "Certificazioni Uniche 2023", relative al 2022.</p>
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	IRPEF	<p>Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le "Certificazioni Uniche 2023", relative al 2022.</p> <p>La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31.10.2023</p>
<b>16 marzo</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.</p> <p>Il contributo è ripartito tra:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• committente (2/3);</li> <li>• collaboratore (1/3).</li> </ul> <p>Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Canone di concessione	<p>Versamento del canone di concessione dovuto a saldo per il 2022. L'eventuale credito è utilizzato in diminuzione dei successivi versamenti del canone, a decorrere dal mese di aprile 2023.</p> <p>Il canone di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il gioco lecito;</li> <li>• è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate.</li> </ul> <p>Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare</p>
<b>16 marzo</b>	Contribuenti minimi	IVA	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto

			<p>di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di febbraio.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;</li> <li>• acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;</li> <li>• acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Forme pensionistiche complementari	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi al 2022 dei contributi di previdenza complementare, versati senza il tramite del sostituto d'imposta;</li> <li>• in relazione a tutti i soggetti del rapporto</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, enti previdenziali, Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, in relazione a tutti i soggetti del rapporto;</li> <li>• delle spese sanitarie rimborsate, per effetto dei contributi versati;</li> <li>• dei contributi versati direttamente dal contribuente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.</p> <p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del settore privato;</li> <li>• con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).</li> </ul>

			<p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006;</li> <li>• dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006.</li> </ul> <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>
<b>16 marzo</b>	Enti non commerciali, Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine, per le imprese che hanno beneficiato dei crediti d'imposta previsti per l'acquisto di energia elettrica e gas per le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore, relativi al III e al IV trimestre 2022, per trasmettere, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, una comunicazione all'Agenzia delle Entrate sull'importo del credito maturato nel 2022</p>
<b>16 marzo</b>	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno precedente, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali.</p> <p>I contributi previdenziali sono determinati dall'INPS in sede di tariffazione, in base alle denunce mensili trasmesse dai datori di lavoro</p>
<b>16 marzo</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruito delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021 o nel 2020 relative agli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà indivisa ex art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR (soltanto per le spese sostenute dall'1.1.2022);</li> <li>• acquisto o assegnazione di unità immobiliare sita in fabbricato interamente recuperato ex art. 16-bis co. 3 del TUIR;</li> <li>• efficientamento energetico di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in misura pari al 110% ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;</li> <li>• adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 4 del DL 34/2020;</li> <li>• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'art.1 co. 219-220 della L. 160/2019;</li> <li>• installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;</li> <li>• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 8 del DL 34/2020;</li> <li>• interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. "bonus antibarriere 75%") per le spese sostenute nel 2022</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Associazioni di promozione sociale, Associazioni di	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, dei dati delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazioni liberali in denaro ricevute nel 2022</li> </ul>

	tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, Associazioni senza scopo di lucro , Fondazioni, ONLUS		<p>da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.</li> </ul> <p>La comunicazione è obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;</li> <li>• se dal bilancio di esercizio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Imprese	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.</p> <p>I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario;</li> <li>• nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa</p>
<b>16 marzo</b>	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri</p>



			<p>dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno)</p>
<b>16 marzo</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPGI	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>Le aliquote contributive sono state fissate nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28% (26% IVS e 2% per le prestazioni temporanee), per i co.co.co. che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie;</li> <li>• 17%, per i co.co.co. titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati.</li> </ul> <p>L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)</p>
<b>16 marzo</b>	Datori di lavoro	Contributi CASAGIT	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>La contribuzione è suddivisa in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quota a carico del datore di lavoro (1%);</li> <li>• quota a carico del lavoratore (3,60%).</li> </ul> <p>Il datore di lavoro deve effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle scadenze semestrali previste, coincidenti con le mensilità di dicembre e di giugno di ciascun anno, le trattenute del contributo aggiuntivo per il coniuge, definito in misura fissa, dovuto da coloro che abbiano rilasciato apposita autorizzazione per tale adempimento (fatta pervenire tramite la CASAGIT all'azienda e valida fino ad espressa revoca degli interessati);</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>la trattenuta per le quota di servizio, di competenza delle AA.RR.SS. e della FNSI, definita in misura percentuale (0,30%) sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti giornalisti che abbiano rilasciato direttamente all'azienda l'apposita autorizzazione</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine, per le imprese che hanno beneficiato, nel IV trimestre 2022, del credito d'imposta previsto per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca, per trasmettere, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, una comunicazione all'Agenzia delle Entrate sull'importo del credito maturato nel 2022
<b>16 marzo</b>	Soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nel 2022, con riferimento a ciascun decesso;</li> <li>del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	IMU	Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell'IMU dovuta per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.12.2022. L'IMU dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate (art.1 co. 762 della L. 160/2019): <ul style="list-style-type: none"> <li>la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;</li> <li>la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno in corso.</li> </ul> Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in

		<p>un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.</p> <p>Con riguardo all'IMU dovuta per il 2022, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2022 sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2021;</li><li>• la seconda rata doveva essere versata entro il 16.12.2022, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2022.</li></ul> <p>In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.</p> <p>Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fabbricati;</li><li>• aree fabbricabili;</li><li>• terreni agricoli.</li></ul> <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protrato il possesso.</p> <p>Il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il giorno del trasferimento del possesso;</li><li>• l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.</li></ul> <p>Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.</p> <p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;</li><li>• per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro</li></ul>
--	--	--

<p><b>16 marzo</b></p>	<p>Enti non commerciali</p>	<p>IMU</p>	<p>Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell'IMU dovuta per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.12.2022.</p> <p>In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.</p> <p>Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fabbricati;</li> <li>• aree fabbricabili;</li> <li>• terreni agricoli.</li> </ul> <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.</p> <p>Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il giorno del trasferimento del possesso;</li> <li>• l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente.</li> </ul> <p>Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.</p> <p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;</li> <li>• per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro</li> </ul>
<p><b>16 marzo</b></p>	<p>Amministratori di condominio</p>	<p>Comunicazione all'Anagrafe tributaria</p>	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese</p>

			<p>sostenute nel 2022 dal condominio con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro delle facciate, di riqualificazione energetica e antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;</li> <li>• all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	<p>Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione");</li> <li>• assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015.</li> </ul> <p>Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.</p> <p>Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente</p>
<b>16 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese</p>

			<p>precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS";</li> <li>• presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA;</li> <li>• sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni</p>
<b>16 marzo</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di novembre, la cui scadenza del termine era il 16.12.2022
<b>16 marzo</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS ex ENPALS	Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP)
<b>16 marzo</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;</li> <li>• è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale;</li> <li>• è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).</li> </ul> <p>Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare</p>
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	IRPEF	<p>Termine per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario incaricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo);</li> <li>• al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi alla liquidazione dei modelli 730.</li> </ul>

			<p>Nel caso in cui si tratti della prima comunicazione, deve avvenire nell'ambito del "Quadro CT" della "Certificazione Unica".</p> <p>Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168</p>
<b>16 marzo</b>	Società di capitali	Imposte dirette	<p>Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nel 2022;</li> <li>• delle relative ritenute d'acconto operate o delle imposte sostitutive applicate.</li> </ul> <p>I percettori degli utili utilizzano i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.</p> <p>La certificazione non deve essere rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva, ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR 600/73;</li> <li>• nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.3 del DLgs. 461/97.</li> </ul> <p>Secondo le istruzioni al modello CUPE, la certificazione deve essere rilasciata dai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• società di capitali ed enti emittenti;</li> <li>• casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;</li> <li>• intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli SpA;</li> <li>• società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;</li> <li>• le imprese di investimento e gli agenti di</li> </ul>



			<p>cambio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli; associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro potranno effettuare il pagamento dei contributi dovuti in seguito alle operazioni di conguaglio previdenziale sul TFR al Fondo di Tesoreria e misure compensative relative all'anno 2022, effettuate nel mese di competenza "febbraio 2023"</p>
<b>16 marzo</b>	Contribuenti forfetari	IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di febbraio.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;</li> <li>versando l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.</li> </ul> <p>Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per le prestazioni di servizi di cui all'<a href="#">art. 7-ter</a> del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;</li> <li>• per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7)</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Pescatori autonomi	Contributi INPS pescatori autonomi	<p>Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.</p> <p>I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Tale salario, per il 2023, è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 29,98 euro giornalieri;</li> <li>• 750 euro mensili.</li> </ul> <p>Tenuto conto della conferma della misura dell'aliquota contributiva in 14,90%, l'importo del contributo mensile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 111,76 euro;</li> <li>• 57,49 euro, per effetto dell'applicazione dello sgravio contributivo del 44,32% ex 6 del DL 457/97 (conv. L. 30/98).</li> </ul> <p>Unitamente allo stesso viene riscosso il contributo di maternità, previsto per un importo pari a 0,62 euro mensili</p>
<b>16 marzo</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli della scelta in relazione al saldo a credito del prelievo erariale unico del 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di utilizzarlo in compensazione, a decorrere dal mese di aprile 2023;</li> <li>• oppure di richiederlo a rimborso.</li> </ul> <p>In caso di omessa o di tardiva comunicazione, la scelta si intende effettuata per l'utilizzo in compensazione</p>
<b>16</b>	Concessionari di	Prelievo erariale	Versamento del saldo del prelievo erariale unico

<b>marzo</b>	apparecchi da gioco	unico (PREU)	<p>in relazione all'anno solare 2022.</p> <p>L'eventuale credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzato in compensazione, a decorrere dal mese di aprile 2023;</li> <li>• in alternativa, può essere richiesto a rimborso.</li> </ul> <p>L'importo del PREU da versare a titolo di saldo annuale è determinato come differenza tra il PREU dovuto per il 2022 e gli importi versati per i periodi contabili in cui è suddiviso il medesimo anno</p>
<b>16 marzo</b>	Imprese di assicurazione e riassicurazione	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi al 2022 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni);</li> <li>• in relazione a tutti i soggetti del rapporto</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Imposta sostitutiva premi di produttività	<p>Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Per le somme erogate nel corso dell'anno 2023, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);</li> <li>• titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.</li> </ul> <p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015;</li> <li>• nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli</li> </ul>

			<p>obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.</p> <p>L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi</p>
<b>16 marzo</b>	Soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nel 2022;</li> <li>• con riferimento a ciascuno studente</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di novembre, la cui scadenza del termine era il 16.12.2022</p>
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).</p> <p>Rientrano tra i redditi di capitale ex art.44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.</p> <p>La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.</p> <p>Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.</p> <p>I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 26% sugli interessi ed altri proventi;</li> <li>• del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;</li> <li>• del 26% sugli altri redditi di capitale.</li> </ul>

			<p>Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;</li> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Banche	Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta. Si opera una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti</p>
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 15% sui compensi per la perdita di avviamento;</li> <li>• del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Condomini	Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:</p>

- effettuate nell'esercizio di impresa;
- oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.

Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.

La disciplina prevede inoltre che:

- il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;
- il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.

Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro.

In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:

- detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;
- la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute

<p><b>16 marzo</b></p>	<p>Intermediari immobiliari</p>	<p>Ritenute alla fonte</p>	<p>Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p> <p>L'art.4 co.5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;</li> <li>• intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.</li> </ul> <p>La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;</li> <li>• ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta.</li> </ul> <p>La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve</p>
<p><b>16 marzo</b></p>	<p>Sostituti d'imposta</p>	<p>Ritenute alla fonte</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.</p> <p>Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le</p>

			<p>disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;</li> <li>• 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe;</li> <li>• 25% in ogni altro caso</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%</p>
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR</p>
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).</p> <p>I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti</p>



			valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta
<b>16 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p> <p>Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p> <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte: in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni;</li> <li>• si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte: in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni.</li> </ul> <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti</p>
<b>16 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA 2023.</p> <p>Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l'importo a debito non è superiore a 10,33 euro. Dunque, considerando gli arrotondamenti all'unità di euro previsti in dichiarazione annuale, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.</p> <p>Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può</p>

			<p>essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione;</li> <li>• ovvero in forma rateale, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 9.</li> </ul> <p>Il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata.</p> <p>Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un'unica soluzione</p>
<b>16 marzo</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di febbraio e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di gennaio, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata;</li> <li>• possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</li> </ul> <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica</p>
<b>16 marzo</b>	Banche	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine, per i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, per comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari;</li> <li>• riferiti al 2022</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Persone fisiche	IRPEF	<p>Termine per esercitare, in relazione alle spese scolastiche sostenute nel 2022, l'opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• compilando l'apposito modello;</li> <li>• da inviare, unitamente alla copia di un documento di identità, tramite posta elettronica</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Imprese	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'imposta sugli intrattenimenti;</li> <li>• dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta.</li> </ul> <p>Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;</li> <li>• forfetizzazione della detrazione;</li> <li>• esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;</li> <li>• versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Imposta sostitutiva capital gain	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".</p> <p>Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva;</li> <li>• la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;</li> <li>• la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di</li> </ul>

			<p>partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente.</li> </ul> <p>L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.</p> <p>Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;</li> <li>• anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.</li> </ul> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.</p> <p>Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.</p> <p>Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnando la relativa documentazione, anche in copia;</li> <li>• oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva.</li> </ul> <p>Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari</p>
<b>16</b>	Banche,	Imposta	Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai

<b>marzo</b>	Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	sostitutiva capital gain	<p>contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.</p> <p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi;</li> <li>• la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;</li> <li>• l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;</li> <li>• la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);</li> <li>• il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;</li> <li>• l'esclusione dal monitoraggio fiscale.</li> </ul> <p>Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni;</li> <li>• ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere.</li> </ul> <p>L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse</p>
--------------	--	--------------------------	--

			<p>patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 16 febbraio dell'anno successivo;</li> <li>• entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione.</li> </ul> <p>L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie</p>
<b>16 marzo</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</p>
<b>16 marzo</b>	Banche, Poste	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai bonifici di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle spese per gli interventi di recupero del</li> </ul>

			<p>patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES;</li> <li>disposti nel 2022</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Enti universitari e di ricerca	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dei dati relativi alle spese universitarie sostenute nel 2022, al netto dei relativi rimborsi e contributi;</li> <li>con riferimento a ciascuno studente.</li> </ul> <p>Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti</p>
<b>16 marzo</b>	Scuole e asili nido	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle spese sostenute dai genitori, nel 2022, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;</li> <li>dei rimborsi delle rette, erogati nel 2022, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido;</li> <li>delle spese scolastiche detraibili, versate nel 2022 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24, in relazione a ciascuno studente;</li> <li>dei rimborsi delle spese scolastiche, erogati nel 2022, non contenuti nella Certificazione Unica</li> </ul>
<b>16 marzo</b>	Veterinari	IRPEF	<p>Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel corso del 2022 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni. L'obbligo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute);</li> </ul> <p>rilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la</p>

			pratica sportiva
<b>16 marzo</b>	Società di capitali	Tassa di concessione governativa	<p>Versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro;</li> <li>• 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro.</li> </ul> <p>L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell'1.1.2023; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l'anno successivo. L'importo della tassa prescinde dal numero dei libri e registri e dalle relative pagine</p>
<b>16 marzo</b>	Notai, Persone fisiche	Tobin tax	<p>Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;</li> <li>• ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;</li> <li>• alle "operazioni ad alta frequenza", effettuati nel mese precedente.</li> </ul> <p>I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni</p>
<b>16 marzo</b>	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>I contributi sono a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'impresa mandataria (2/3);</li> <li>• dell'incaricato (1/3).</li> </ul>



			<p>L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</li> </ul>
<b>20 marzo</b>	Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per esercitare, da parte dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali a ONLUS, APS e altri soggetti, in relazione alle erogazioni liberali effettuate nel 2022, l'opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate
<b>20 marzo</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 16.2.2023
<b>20 marzo</b>	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inizio periodo della prestazione in modalità agile;</li> <li>• proroga.</li> </ul> <p>In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo</p>

<p><b>20 marzo</b></p>	<p>Agenzie di somministrazione</p>	<p>Comunicazioni obbligatorie</p>	<p>comunicato prima dell'estensione del periodo</p> <p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.</p> <p>In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;</li> <li>• l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione;</li> <li>• la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;</li> <li>• la trasferimento del lavoratore in missione;</li> <li>• la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;</li> <li>• la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;</li> <li>• la cessazione anticipata della missione</li> </ul>
<p><b>20 marzo</b></p>	<p>Datori di lavoro marittimo</p>	<p>Comunicazioni obbligatorie</p>	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.</p> <p>Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazione di cessazione della gente di mare;</li> <li>• comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;</li> <li>• comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;</li> <li>• comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate;</li> <li>• comunicazione unica.</li> </ul> <p>La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro</p>

			<p>20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.</p> <p>L'obbligo riguarda in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli armatori;</li> <li>• le società di armamento</li> </ul>
<b>20 marzo</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali.</p> <p>Il DM 23.2.2022 ha definito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;</li> <li>• lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.</li> </ul> <p>Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa</p>
<b>20 marzo</b>	Imprese	Contributo CONA	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di febbraio 2023.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;</li> <li>• trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente</li> </ul>

			<p>sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro.</li> </ul> <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
<b>20 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 16.2.2023
<b>20 marzo</b>	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre ottobre-dicembre, la cui scadenza del termine era il 16.2.2023
<b>21 marzo</b>	Sostituti d'imposta	IRPEF	Termine per regolarizzare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, delle "Certificazioni Uniche 2023", relative al 2022, nel caso di errata trasmissione
<b>22 marzo</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Canone di concessione	<p>Versamento, da parte dei concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, del canone di concessione dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio sugli apparecchi di intrattenimento.</p> <p>Il canone di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il gioco lecito;</li> <li>• è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate.</li> </ul> <p>Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare</p>

<b>22 marzo</b>	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d'imposta relativa al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca;</li> <li>• in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel III trimestre del 2022 (art. 7 del DL 115 del 2022.)</li> </ul>
<b>22 marzo</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Quarto versamento del PREU dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio. L'importo del versamento è determinato come differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati.</p> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
<b>27 marzo</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli</li> </ul>
<b>27 marzo</b>	Datori di lavoro agricolo	Contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli.</li> </ul> <p>Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza.</p> <p>Le aliquote da applicare sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore);</li> <li>• 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a</li> </ul>

			<p>carico del lavoratore).</p> <p>Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi</p>
<b>27 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</li> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto</li> </ul>

			<p>precedente.</p> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>27 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di febbraio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di gennaio e febbraio.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</li> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti</li> </ul>

			<p>intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</p> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>27</b>	Titolari di partita	IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al



<b>marzo</b>	IVA		versamento all'acconto IVA, la cui scadenza del termine era il 27.12.2022.
<b>28 marzo</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Primo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per il periodo contabile marzo-aprile,</li> <li>pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell'anno precedente.</li> </ul> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
<b>30 marzo</b>	Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.3.2023;</li> <li>pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza.</li> </ul> <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti</p>
<b>30 marzo</b>	Persone fisiche	Domanda di agevolazione	Termine finale di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta previsto per le persone fisiche che, dall'1.1.2022 al 31.12.2022, hanno sostenuto spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del DL

			<p>91/2014.</p> <p>Il credito d'imposta riconosciuto a seguito della presentazione dell'istanza (nella percentuale che verrà comunicata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili (nei modelli REDDITI 2023 o 730/2023, relativi all'anno d'imposta 2022), in diminuzione delle imposte dovute;</li> <li>• non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi a oggetto le medesime spese</li> </ul>
<b>30 marzo</b>	Società di capitali, Società di persone	IRAP	<p>Termine per presentare il modello IRAP 2022 integrativo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;</li> <li>• sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.</li> </ul> <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2022)</p>
<b>30 marzo</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali	IRAP	<p>Termine per presentare il modello IRAP 2022 integrativo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;</li> <li>• sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.</li> </ul> <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2022)</p>
<b>30 marzo</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	IRES	<p>Termine per presentare il modello REDDITI 2022 integrativo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per</li> </ul>

			<p>la scelta della compensazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.</li> </ul> <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2022)</p>
<b>30 marzo</b>	Persone fisiche	IRPEF	<p>Termine per presentare il modello REDDITI PF 2022 integrativo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;</li> <li>• sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.</li> </ul> <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2022)</p>
<b>30 marzo</b>	Persone fisiche	IRPEF	<p>Termine finale per richiedere, accedendo al Sistema Tessera Sanitaria, la cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2022, affinché non siano comunicate all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento nei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 precompilati.</p> <p>L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comporta l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi</p>
<b>31 marzo</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi ENASARCO	<p>Termine entro il quale le aziende mandanti, aderenti alle OO.SS. stipulanti gli Accordi Economici Collettivi (AEC), accantonano annualmente l'indennità dovuta all'agente al momento della cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p>L'importo da versare tiene conto di diversi aspetti, tra cui la tipologia di mandato (monomandatario o plurimandatario).</p> <p>In caso di monomandatari, le aliquote da applicare ai fini della determinazione del contributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4%, su provvigioni fino a 12.400 euro l'anno;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l'anno;</li> <li>• 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 18.600,01 euro l'anno.</li> </ul> <p>In caso di plurimandatari, le aliquote da applicare ai fini della determinazione del contributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4%, su provvigioni fino a 6.200 euro l'anno;</li> <li>• 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l'anno;</li> <li>• 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l'anno</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche	Domanda di agevolazione	<p>Termine, per i soggetti che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, per presentare la domanda per beneficiare del credito d'imposta per l'ammmodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'indirizzo PEC <a href="mailto:ufficiosport@pec.governo.it">ufficiosport@pec.governo.it</a>;</li> <li>• comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione</p>
<b>31 marzo</b>	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Antiriciclaggio	<p>Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;</li> <li>• esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale è possibile presentare all'INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape sociale (prima finestra), per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'art. 1 co. 179 della L. 232/2016.</p> <p>L'Ape sociale rappresenta un'indennità erogata dall'INPS con la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla</p>

			<p>maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinari.</p> <p>Le categorie beneficiarie dell'Ape sociale sono quelle dei disoccupati di lungo corso, degli invalidi dal 74%, dei caregiver e degli addetti ai lavori gravosi.</p> <p>Ai fini dell'accesso al trattamento è necessario il possesso anche di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• specifici requisiti contributivi;</li> <li>• determinate condizioni</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.</p> <p>Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eventi meteo;</li> <li>• incendi;</li> <li>• alluvioni;</li> <li>• sisma;</li> <li>• crolli;</li> <li>• mancanza di energia elettrica non programmata;</li> <li>• impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità;</li> <li>• guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria;</li> <li>• sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Persone fisiche	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale presentare la domanda di accesso al contributo sperimentale (per gli anni 2021, 2022 e 2023) per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità pari o</p>

			<p>superiore al 60% (di cui all'art. 1 co. 365 della L. 178/2020).</p> <p>Il contributo consiste nell'erogazione da parte dell'INPS di una somma mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.</p> <p>La domanda può essere presentata dal genitore che risulti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• residenza in Italia;</li> <li>• valore ISEE non superiore a 3.000 euro;</li> <li>• stato di disoccupazione o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;</li> <li>• appartenenza ad un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Imprese	Imposte dirette	<p>Termine, qualora l'importo del contributo straordinario contro il caro bollette, versato entro il 30.11.2022 ai sensi dell'art. 37 del DL 21/2022 risulti errato per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 121 della L. 197/2022, per recuperare o riversare il contributo.</p> <p>Nel caso in cui l'ammontare del contributo risulti maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30.11.2022, il versamento dell'importo residuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è effettuato con le modalità previste dall'art. 17 del DLgs. 241/97;</li> <li>• entro il 31.3.2023.</li> </ul> <p>Se l'ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30.11.2022, il maggiore importo versato è ammesso in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dal 31.3.2023</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere l'apposita dichiarazione circa il superamento del limite dei 50 dipendenti.</p> <p>L'adempimento riguarda in particolare le aziende che, al 31.12.2022, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti; è necessario al fine di permettere il monitoraggio delle imprese con almeno 50 dipendenti che risultano obbligate al versamento al Fondo Tesoreria gestito dall'INPS</p>
<b>31 marzo</b>	Titolari di partita IVA	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.</p> <p>Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR 600/73.</p> <p>Sono ravvedibili le violazioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello IVA 2017) al 2021 (modello IVA 2022). Si tratta delle violazioni "sostanziali" dichiarative e delle violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;</li> <li>• riguardano tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Rimane ferma l'impossibilità circa l'applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante</li> </ul>

<b>31 marzo</b>	Percettori di trattamenti a sostegno del reddito	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale il beneficiario della DIS-COLL è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione riguardante il reddito ricavato nell'anno precedente dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ai fini della determinazione d'ufficio della riduzione della prestazione.</p> <p>L'adempimento riguarda il beneficiario della suddetta indennità di disoccupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;</li> <li>• che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i lavoratori agricoli devono presentare la domanda per beneficiare della disoccupazione agricola riferita a periodi di attività svolti nel corso dell'anno precedente.</p> <p>Ai fini dell'accesso è necessario il possesso di specifici requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;</li> <li>• almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;</li> <li>• almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Imprese	Compensazione dei crediti	<p>Termine, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, per utilizzare in compensazione tramite modello F24 il credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel III trimestre 2022, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricole e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei</p>



			<p>mezzi utilizzati per l'esercizio delle suddetta attività (art. 7 co. 1-bis del DL 115/2022).</p> <p>Le spese sostenute per l'acquisto del carburante devono essere comprovate mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA</p>
<b>31 marzo</b>	Imprese	Cessione dei crediti d'imposta	<p>Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione il credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel III trimestre 2022, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricole e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle suddetta attività (art. 7 co. 1-ter del DL 115/2022).</p> <p>I suddetti crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo per intero;</li> <li>• ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;</li> <li>• con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).</li> </ul> <p>In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.</p> <p>Il visto di conformità è rilasciato dai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti indicati nelle lett. a) e b) dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98;</li> <li>• responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF di cui all'art. 32 del DLgs. 241/97</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Datori di lavoro	Domanda al Ministero del	Termine entro il quale l'impresa del settore del trasporto pubblico locale è tenuta a presentare al

		Lavoro	Ministero del Lavoro la documentazione compilata, sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, ai fini del rimborso dei maggiori oneri anticipati dalle stesse a titolo di integrazione delle indennità di malattia fruita dal proprio personale per l'anno 2022
<b>31 marzo</b>	Imprese di assicurazione e riassicurazione	Imposta sulle assicurazioni	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio
<b>31 marzo</b>	Enti non commerciali, Titolari di partita IVA	Domanda di agevolazione	Termine finale, per imprese e lavoratori autonomi, per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, relativi al 2023;</li> <li>• concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.</li> </ul> Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente
<b>31 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;</li> <li>• nel trimestre precedente, per i soggetti con</li> </ul>

			liquidazioni IVA trimestrali
<b>31 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
<b>31 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente
<b>31 marzo</b>	Autotrasportatori	IVA	Registrazione delle fatture emesse nel trimestre ottobre-dicembre. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati ad eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo
<b>31 marzo</b>	Datori di lavoro	Comunicazione al Ministero del Lavoro	Termine entro il quale i datori di lavoro dovranno trasmettere in modalità telematica la comunicazione annuale avente la finalità di indicare al Ministero del Lavoro l'eventuale svolgimento di lavorazioni usuranti nel corso dell'anno precedente
<b>31 marzo</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese. Nel LUL devono essere indicati i dati relativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle presenze;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.</li> </ul> <p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico.</p> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso);</li> <li>• a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL);</li> <li>• su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.</li> </ul> <p>Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria</p>
<b>31 marzo</b>	Sostituti d'imposta	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.</p> <p>Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR 600/73.</p> <p>Sono ravvedibili le violazioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello 770/2017) al 2021 (modello 770/2022). Si tratta delle violazioni "sostanziali" dichiarative e delle violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;</li> <li>• riguardano tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Rimane ferma l'impossibilità circa l'applicazione</p>

			<p>del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche	Imposte dirette	<p>Termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del modello di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (modello "EAS");</li> <li>• al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, se nel 2022 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Enti non commerciali	Imposte dirette	<p>Termine, per gli enti associativi privati, per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del modello di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (modello "EAS");</li> <li>• al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, se nel 2022 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Enti non commerciali, Produttori agricoli	IVA	<p>Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;</li> <li>• presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.</p> <p>Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di</p>

			<p>accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR 600/73.</p> <p>Sono ravvedibili le violazioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello REDDITI/IRAP 2017) al 2021 (modello REDDITI/IRAP 2022). Si tratta delle violazioni "sostanziali" dichiarative e delle violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;</li> <li>• riguardano tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Rimane ferma l'impossibilità circa l'applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Percettori di trattamenti a sostegno del reddito	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale il beneficiario della NASpI è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione riguardante il reddito ricavato nell'anno precedente dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ai fini della determinazione d'ufficio della riduzione della prestazione.</p> <p>L'adempimento riguarda il beneficiario della suddetta indennità di disoccupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;</li> <li>• che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Banche, Imprese di assicurazione e riassicurazione,	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>dati, relativi al mese di febbraio 2023, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni di natura finanziaria compiute al</li> </ul>

	Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie		<p>di fuori di un rapporto continuativo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.</li> </ul> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
<b>31 marzo</b>	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine di presentazione della domanda per beneficiare del credito d'imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2022, relativi alla quotazione in un mercato regolamentato avvenuta nell'anno 2022 da parte delle PMI.</p> <p>Il credito d'imposta può essere riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti fino alla data in cui si ottiene la quotazione;</li> <li>• fino a un importo massimo di 500.000 euro</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile gennaio-febbraio</p>
<b>31 marzo</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.</p> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea</p>

			situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci
<b>31 marzo</b>	Imprese	Contributo CONAI	Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per il 2023. Tale semplificazione, da considerarsi come opzione alternativa alla modalità ordinaria prevista da CONAI per il pagamento del contributo ambientale, si applica alle imprese che producono e/o commercializzano etichette in alluminio, carta o plastica, stampate e non
<b>31 marzo</b>	Imprese	Contributo CONAI	Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per il 2023. Il contributo da versare sarà calcolato sulla base delle quantità totali di imballaggi in sughero immessi al consumo nel 2022
<b>31 marzo</b>	Imprese	Contributo CONAI	Termine, per i produttori o importatori di erogatori meccanici, per inviare al CONAI la comunicazione delle quantità complessive immesse sul mercato nel 2022 per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei contributi per il 2023. Nella fattura ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura "contributo CONAI forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi
<b>31 marzo</b>	Banche, Imprese di assicurazione e riassicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di febbraio 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. <a href="#">176227</a> , modificando il provv. 19.1.2007 n. <a href="#">9647</a> , ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come



			giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese
<b>31 marzo</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi, al fine di regolarizzare l'omesso o carente versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle rate successive alla prima (inclusa l'ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi, quali l'accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97), l'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97), la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);</li> <li>della totalità delle somme o della prima rata, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).</li> </ul> <p>Affinché il contribuente possa regolarizzare gli omessi/carenti versamenti beneficiando della regolarizzazione, è richiesto che all'1.1.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate;</li> <li>il contribuente non abbia ancora ricevuto la notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento di dette somme</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	anche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti;</li> <li>consegnati e nel mese precedente</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e	IVA	<p>Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art.13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i</p>

	società sportive professionistiche, Federazioni sportive		<p>versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;</li> <li>• ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Ritenute alla fonte	<p>Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;</li> <li>• ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in</p>

			relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione
<b>31 marzo</b>	Banche, Intermediari finanziari, Notai, Società fiduciarie	Tobin tax	Presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 2022, mediante il modello "FTT". L'imposta sulle transazioni finanziarie si applica in relazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);</li> <li>• alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);</li> <li>• alle negoziazioni ad alta frequenza (art. 1 co. 495 della L. 228/2012)</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente. L'adempimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione;</li> <li>• riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale.</li> </ul> Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri

			ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro
<b>31 marzo</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	contributive dei lavoratori dipendenti. La trasmissione: <ul style="list-style-type: none"> <li>viene effettuata mediante il flusso UniEmens;</li> <li>riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente.</li> </ul> Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS
<b>31 marzo</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente. La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza. Il versamento dei contributi viene effettuato entro il: <ul style="list-style-type: none"> <li>16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;</li> <li>16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;</li> <li>16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre;</li> <li>16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre</li> </ul>
<b>31 marzo</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per versare la prima rata o l'intero importo dovuto al fine della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022. Il perfezionamento della regolarizzazione avviene tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo, con versamento della seconda rata entro il 31.3.2024;</li> <li>la rimozione delle irregolarità o delle omissioni, da effettuare entro il 31.3.2024.</li> </ul>

		<p>Sono sanabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi. Non possono essere definite, di conseguenza, le violazioni in tema di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e quelle in tema di irregolare fatturazione;</li> <li>• commesse fino al 31.10.2022.</li> </ul> <p>Dalla regolarizzazione sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023);</li> <li>• le violazioni in tema di quadro RW.</li> </ul> <p>Tale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente, essendo solo necessario che l'eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all'1.1.2023</p>
--	--	---

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti"*

*delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti